

Roma, 20 Maggio 2009

Oggetto: Regolamento Reach - Biodiesel

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni ed agli incontri avuti sull'argomento in oggetto, per confermarVi che a seguito della fase di pre-registrazione si conviene che, per quanto riguarda i produttori e gli importatori di biodiesel le uniche sostanze oggetto di registrazione sono da considerarsi:

EC NUMBER	CAS NUMBER	CHEMICAL NAME
267-017-5	67762-39-4	Fatty acids, C6-12, Me esters
273-606-8	68990-52-3	Fatty acids, C-16-18 and C16-18 unsatd., Me esters
267-007-0	67762-26-9	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., Me esters

Da una consultazione della fase di pre SIEF risulta che la società B-Lands Consulting, di cui alleghiamo i riferimenti, ha assunto il ruolo di facilitatore per la seguente sostanza:

EC NUMBER	CAS NUMBER	CHEMICAL NAME	PRE REGISTRATION NUMBER
267-017-5	67762-39-4	Fatty acids, C6-12, Me esters	05-2117842789-23-0000

L'EBB risulta facilitatore, invece, delle sostanze di seguito elencate:

EC NUMBER	CAS NUMBER	CHEMICAL NAME	PRE REGISTRATION NUMBER
273-606-8	68990-52-3	Fatty acids, vegetable-oil, Me esters	05-2118574478-25-0000
267-007-0	67762-26-9	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., Me esters	05-2118574168-32-0000

Vi segnaliamo, inoltre, che la società Silo Rothensee GmbH & Co. KG, con comunicazione indirizzata a tutti coloro che si sono pre-registrati per tale sostanza, si è proposta di operare quale Lead Registrant :

“Fatty acids, vegetable oil, me esters”
CAS No. 68990-52-3
EC-No. 273-606-8

Sia per la società B-Lands Consulting che Silo Rothensee GmbH & Co. KG, alleghiamo copia delle comunicazioni pervenute ad alcuni pre-registrants delle relative sostanze.

Come noto il ruolo del “lead registrant” funziona da interfaccia con l’Agenzia. Non è obbligatorio far inoltrare le informazioni e condividere i dati (vecchi e nuovi), attraverso la costituzione di un Consorzio, ma è stata inserita tale possibilità nel regolamento Reach al solo fine di ridurre i costi di registrazione.

Vi ricordiamo, infatti, che per il Regolamento n. 340/2008 del 16.04.08 le tasse di registrazione sono fissate in:

t/a	Grande		Media		Piccola		Micro	
	Individuale	Condivisa	Individuale	Condivisa	Individuale	Condivisa	Individuale	Condivisa
1 – 10	1600	1200	1120	840	640	480	160	120
10 – 100	4300	3225	3010	2258	1720	1290	430	323
100 – 1000	11500	8625	8050	6038	4600	3450	1150	863
> 1000	31000	23250	21700	16275	12400	9300	3100	2325

Poiché al momento l'EBB sembrerebbe non appoggiare la proposta di Assocostieri di aderire con le altre cinque aziende dell'Associazione che non hanno chiesto di partecipare al Consorzio costituito dalla stessa EBB sia per gli alti costi di partecipazione al Consorzio, ma anche per le rilevanti spese da sostenere per partecipare alle riunioni a Bruxelles, siamo del parere di aderire alle offerte formulate dalla B-Lands Consulting ed alla Silo Rothensee GmbH & Co. KG che non hanno costi di adesione, ma solo la ripartizione dei costi della raccolta dati una volta noto il numero dei richiedenti i dati, riservandoci di individuare una soluzione per la sola sostanza 68990-52-3 portando l'argomento anche all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Vi ricordiamo che la data di registrazione delle sostanze è fissata al dicembre 2010.

Vi invitiamo, pertanto, a fornire, entro il 22 Maggio p.v. tutte le informazioni richieste dalla società Silo Rothensee GmbH & Co. KG con la comunicazione allegata, tenendo presente che non ci sono spese di partecipazione ma solamente la ripartizione dei costi effettivi una volta definito il numero dei partecipanti.

Anche l'Associazione sta provvedendo ad avanzare richiesta di adesione.

Per quanto riguarda i sottoprodotti, confermiamo che essi sono esentati dalla registrazione anche alla luce del Draft delle Linee Guida all'Allegato V del Regolamento Reach in fase di approvazione da parte della Commissione Europea (che Vi riportiamo in allegato).

Il documento che contiene il punto di vista della Commissione, una volta approvato, rappresenta una linea generale per l'ECHA da utilizzare in collaborazione con gli Stati Membri e gli stakeholder per la fase di registrazione.

L'ECHA ha il compito di provvedere ad emanare linee guida generali e scientifiche per l'applicazione del Regolamento Reach.

La linea generale intende offrire ulteriori spiegazioni per quanto riguarda i criteri di esenzione dalla registrazione.

In particolare, il punto 9. elenca una serie di sostanze esenti dalla registrazione se non chimicamente modificate, a meno che non siano classificabili come sostanze pericolose in base alla Direttiva 67/548/EEC (All. 1). I tre sottoprodotti ottenuti dalla produzione di biodiesel non rientrano in tale allegato e, quindi, non sono classificati come sostanze pericolose.

I gruppi di sostanze che rientrano nell'esenzone sono:

- grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali;
- grassi animali, oli animali, cere animali;
- acidi grassi
- glicerolo (EC N. 200-289-5, CAS N. 56-81-5) comunemente chiamato glicerina.

L'esenzone abbraccia le sostanze che possono ottenersi "attraverso processi che includono la modificazione chimica (es: idrolisi degli esteri per ottenere acidi grassi). Ottenuto da fonti naturali significa che la fonte originale può consistere in un materiale naturale (es: piante o animali). In questo contesto, non chimicamente modificato significa che la sostanza esente non è ulteriormente chimicamente modificata (es: gli acidi grassi sono replicati (coperti) come sostanza essa stessa e non altrimenti chimicamente modificata ad eccezione dei loro sali di potassio, sodio, calcio e magnesio di cui all'Allegato V".

Nell'assicurarVi che seguiremo costantemente gli sviluppi della questione, ci riserviamo di convocare quanto prima una nuova riunione sull'argomento.

A disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento si renda necessario, inviamo cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

(Dott.ssa M.R. Di Somma)